



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche
presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Roma

"Firmissima est inter pares amicitia"

Sezione di Venezia



STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

VIGILI DEL FUOCO

DEL

CORPO NAZIONALE

SEZIONE DI VENEZIA

ODV

Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

VENEZIA 30 maggio 2019

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
- SEZIONE DI VENEZIA -
- ODV -**

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione di Venezia-Odv."** Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Codice Fiscale 94062830271.

L'Associazione ha sede legale in DORSODURO 3862 nel Comune di Venezia, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Essa opera in accordo alle direttive generali dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Via Sorianello, 1 - Capannelle 00178 - Roma, nella quale si riconosce e si configura come Sezione Provinciale pur avendo autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale e propria forma costitutiva.

Articolo 2

STATUTO

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- 1) Nel settore della formazione, per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di fevole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente.
- 2) Nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore.
- 3) Mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e occasionalmente dei propri soci e loro familiari avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera *i*), D. Lgs. 117/2017);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera *l*), D. Lgs 117/2017).
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i. o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera *u*), D. Lgs. 117/2017).
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera *y*), D. Lgs 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- 1) Svolgere nel limite delle possibilità, ogni forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva, a favore di chi ne richieda l'opera, promuovendo le iniziative a tale scopo necessarie. Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'Associazione vi siano i propri associati.

- 2) Svolgere in ambito territoriale e nazionale, tramite gli associati, attività di sostegno e beneficenza in favore delle persone che si trovano in stato di necessità, di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti Pubblici, privati, Associazioni.
- 3) Svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio con altre Associazioni, Enti pubblici e privati.

L'attuazione di alcune delle azioni sopra descritte avverrà mediante la realizzazione di corsi, seminari ecc. negli istituti scolastici, negli Enti e comunità locali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Consiglio Direttivo provinciale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione di Volontariato opera su tutto il territorio Nazionale.

Articolo 6

AMMISSIONE

Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo Provinciale comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Le categorie degli associati dell'associazione sono:

1) **Associati d'Onore:**

- a) La categoria viene attribuita, previo il loro consenso e con delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, a coloro che si sono distinti per particolari meriti acquisiti a livello territoriale e nazionale, nei riguardi del Corpo VV.F. o dell'Organizzazione, ai famigliari dei deceduti per causa di servizio /vittime del dovere.
- b) Le proposte possono essere presentate anche dall'organo amministrativo Provinciale, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemerenzza.

2) **Associati Benemeriti:**

- a) Gli associati fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa;

3) **Associati Effettivi:**

- a) Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui al presente articolo (art. 6);
- b) Gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) Il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque ruolo;
- d) I cittadini che abbiano l'attestato di idoneità tecnica ai sensi del DM 10 marzo 1998 (CORSO C: corso per addetti antincendio a rischio elevato);

4) **Associati Sostenitori:**

- a) I familiari degli associati alle precedenti categorie;
- b) I familiari dei Colleghi deceduti;
- c) Gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale VV.F.

d) I cittadini che ne fanno richiesta e ne condividano le finalità e gli scopi associativi.

5) **Non possono far parte dell'Organizzazione**

Coloro che:

- a) Siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- b) Abbiano riportato condanne penali;
- c) Siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

Articolo 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'organizzazione hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- 1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- 3. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- 4. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- 5. votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- 6. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere di:

- 7. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 8. versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal presente statuto al successivo art. 9.

Articolo 8

VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

NORMA DISCIPLINARI

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 10

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea degli associati.
- b) Il Consiglio Direttivo Provinciale.
- c) Il Presidente.
- d) L'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 6

L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

L'assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e

contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, WhatsApp (o altro strumento di messaggistica istantanea), spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

- È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.
- È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo

scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati

Articolo 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, in ogni caso in numero dispari, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n.4 anni (quattro) e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea o dall'organo di amministrazione

Articolo 16

IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dell'organizzazione, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Provinciale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo Provinciale.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Provinciale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo Provinciale, in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 19

LIBRI SOCIALI

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli volontari associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo provinciale.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo tramite un consigliere.

Articolo 20

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) Proventi da Alienazioni di materiale fuori uso ceduti dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017

Articolo 21

I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23

BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24

BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo Provinciale che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 26

PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 27

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28

RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Articolo 29

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 30

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 31

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 32

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 33

RAPPRESENTANZA – STENDARDO – ABITO SOCIALE

In occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano agli associati di partecipare ed in particolare curerà che la rappresentanza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentato nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

Lo Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma di quello in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE ODV
– Sezione di Venezia.

L'abito sociale è definito dal Regolamento Nazionale dell'ANVVF-CN.

Il presente statuto è formato da 20 pagine e 33 articoli.

Venezia li 30 maggio 2019

Il segretario verbalizzante
De Pretto Dino

Dino De Pretto

Presidente dell'Assemblea
Zangarini Giovanni

[Firma]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente dell'Organizzazione
Mander cav. Luciano

Luciano Mander

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. il 26 AGO 2022 al N. 1711

Liquidati Euro F. 5.177.761

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*

Rocco BENEDETTO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche
presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Roma

"Firmissima est inter pares amicitia"

Sezione di Venezia



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 30 maggio 2019 è stata indetta un'Assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione alle ore 05 del 30 maggio 2019, e in seconda convocazione alle ore 09,00 medesima data.

Dopo i saluti di rito e lettura dell'ordine del giorno dei lavori,

APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO PER IL TERZO SETTORE (O.D.V.)

Da parte del Vice Presidente della Sezione di Venezia, ai partecipanti presenti di 169 unità, comprese le deleghe, alle ore 09,10 si iniziano i lavori invitando i presenti a nominare il Presidente e il Segretario verbalizzante dell'assemblea, per voto palese venivano eletti: Presidente Zangarini Giovanni e Segretario Dino De Pretto.

Prende la parola il Presidente designato, che illustra gli articoli di Statuto interessati, atti a l'adesione del terzo settore per raggiungere gli obiettivi sia a carattere Nazionale (per raggiungere quota 100 Sezioni in Italia e formare la rete Nazionale) che Provinciale.

Passa la parola al Socio Cavagnis Claudio, che legge lo statuto integralmente, quindi il Presidente rivolgendosi all'Assemblea chiede di intervenire per sentire il Loro parere o proposte di modifiche;

Interviene il Socio Zanardo: Propone che a seguire l'approvazione di tale Statuto si lavori per redigere un regolamento Nazionale atto a specificare i nostri compiti.

Il Presidente Zangarini (che copre la carica di Coordinatore Regionale), appoggia tale richiesta e che si dovrà espletare con l'assemblea straordinaria Nazionale prima del 02 agosto.

Garato Flavio: Chiede di sapere quali saranno i Nostri compiti in futuro.

Presidente: sono motivo di discussione e approfondimento tra accordi Amministrazione VV.F. e A.N.VV.F. del C.N.

Considerando che non vi erano più richieste di intervento, si procedeva alla prima votazione,

Approvazione Statuto: Votato all'unanimità.

L'assemblea delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore. Votato all'unanimità.

Il Segretario Verbalizzante
Dino De Pretto



Il Presidente dell'Assemblea
Giovanni Zangarini